

La mancata comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione e la tardiva pubblicazione dei documenti di gara non comportano, automaticamente, l'illegittimità della procedura di gara.

Il TAR Abruzzo – Sezione prima stabilisce che le irregolarità nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni non costituiscono di per sé motivo di illegittimità della procedura di gara. Le suddette mancanze, in assenza di un pregiudizio concreto ai concorrenti, costituiscono mere irregolarità aventi come unico effetto lo spostamento in avanti del termine di impugnazione.

Il TAR Abruzzo – sezione prima con sentenza 23/12/2025 n. 581 si è pronunciato sull'impugnazione promossa da un operatore economico, partecipante ad una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della fornitura e successiva installazione di arredi per l'auditorium della stazione appaltante.

In particolare, il giudice amministrativo ha statuito che la mancata comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e la non tempestiva pubblicazione della documentazione di gara non comportano, *ex se*, l'illegittimità della procedura e degli atti adottati costituendo, le suddette mancanze, delle mere irregolarità aventi come unico effetto lo spostamento in avanti del termine di impugnazione.

Il fatto

L'operatore economico, collocatosi secondo in graduatoria, con il ricorso depositato presso il TAR Abruzzo agiva per l'annullamento degli atti relativi alla procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare del provvedimento con cui l'amministrazione aveva disposto l'aggiudicazione.

La ricorrente lamentava, in sede di ricorso introduttivo, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 90 e 36 del Codice dei contratti pubblici e ciò in quanto l'amministrazione aveva ommesso di comunicare alla ricorrente l'intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione nonché la mancata pubblicazione di tutta la documentazione di gara. Tale omissione costituiva motivo, ad avviso della ricorrente, per l'annullamento dell'aggiudicazione.

Con ricorso per motivi aggiunti si doleva altresì dell'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'operatore primo classificato e della conseguente aggiudicazione in suo favore per violazione della *lex specialis*, poiché l'offerta presentata si poneva in palese contrasto con i criteri e le indicazioni ivi stabilite a pena di esclusione.

La pronuncia del TAR

Il TAR Abruzzo ritiene infondato nel merito il ricorso introduttivo mentre considera fondati i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti appresso esplicitati.

In riferimento al ricorso introduttivo, il Collegio osserva che la **mancata tempestiva pubblicazione** da parte della stazione appaltante di tutta la **documentazione di gara**, ai sensi dell'art. 36 del Codice, non comporta l'illegittimità della procedura e degli atti adottati. In tal caso si verifica, a parere del giudice, **una mera irregolarità** avente come unico effetto lo spostamento in avanti del termine per l'impugnazione. Parimenti, ad avviso del giudicante, la **mancata comunicazione** a tutti i concorrenti

non esclusi, a norma dell'art. 90 del Codice dei contratti pubblici, del provvedimento di **aggiudicazione**, non determina *ex se*, l'illegittimità della procedura, in considerazione del fatto che parte ricorrente ha comunque avuto accesso alla stessa. Secondo il Tar, anche in questo caso, si tratta di **mera irregolarità procedimentale** e ha unicamente effetto ai fini del decorso del termine per l'impugnazione della stessa, non determinando automaticamente alcun tipo di illegittimità.

Il Collegio accoglie, di contro, il ricorso per motivi aggiunti nei sensi appresso indicati.

La stazione appaltante, sottolinea il giudice, aveva l'obbligo di escludere l'offerta della società, poi risultata prima classificata, poiché l'offerta si poneva in palese contrasto con le previsioni contenute nel Capitolato tecnico e con il Disciplinare di gara. Pertanto, l'offerta andava esclusa per indiscutibile contrasto con l'oggetto della *lex specialis*.

Sulla base dei sopracitati rilievi, il Tar Abruzzo, dopo aver rigettato il ricorso introduttivo, ha accolto quello per motivi aggiunti e, conseguentemente, disposto l'annullamento dell'aggiudicazione.